



**SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA LEGALE
AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA PER LA
DEFINIZIONE DEI BACINI DI TPL, L'ISTITUZIONE DEI RELATIVI
ENTI DI GOVERNO, LA REVISIONE DELLA L.R. 21/05 E
L'ANALISI DI IMPATTO SUL ARST S.P.A.**



*Presentazione agli stakeholder del quadro
regolatorio per la definizione dei bacini di mobilità
e l'istituzione degli Enti di governo*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Cagliari, 17 Novembre 2017

Il presente documento mira ad illustrare, sinteticamente, i contenuti che dovranno essere trasfusi nella legge di riforma relativa alla definizione dei bacini di mobilità e alla costituzione degli Enti di governo dei medesimi.

In particolare, si illustreranno i punti fondamentali con riferimento a:

- Il ruolo degli Enti locali nella governance del trasporto pubblico locale non ferroviario;
- Le forme che potranno assumere gli Enti di bacino con particolare riferimento alla partecipazione degli Enti locali;
- Le forme di attivazione del nuovo sistema e la gestione del periodo transitorio



- 1** **Entro il 3 Dicembre 2019**, gli affidamenti dei servizi di TPL devono conformarsi al Regolamento 1370/2007.
- 2** Ai sensi della normativa e della regolazione nazionale, **la regolazione dei servizi di TPL deve avvenire ad un livello sovralocale di almeno 350.000 abitanti**, salvo diverse previsioni dell'ART (ex multis DL 138/2011 Art 3bis, DL 50/2017 Art. 48, Deliberazioni ART 49/2015 e 48/2017)
- 3** **La definizione dei bacini di mobilità** (diversi dai lotti di affidamento) **deve seguire ad un'analisi trasportistica della domanda** (Art. 48 DL 50/2017).
- 4** Ai sensi del D.Lgs. 422/1997 (recepito in Regione Sardegna dalla L.R. 21/05) le **funzioni di affidamento dei servizi devono seguire il principio di sussidiarietà ed essere conferite agli Enti locali**, ove non vi siano ragioni di mantenimento in capo ai livelli di governo superiori.

La legge di riforma dovrà essere finalizzata principalmente a:

- Istituire i bacini di mobilità;
- Definire gli Enti di governo di tali bacini, ai sensi dell'Art. 48 del D.L. 50/2017;
- Ridefinire la distribuzione di competenze fra i soggetti pubblici coinvolti nella programmazione e nel governo del trasporto pubblico locale

La normativa regionale in materia di trasporti, la L.R. 21/05, dovrebbe rimanere in vigore per quanto compatibile, salvo l'avvio di un percorso di revisione della stessa parallelo a quello di definizione della legge .

- **Con una specifica disposizione della legge di riforma si dovranno istituire i/il bacini/o di mobilità.**
- **La titolarità degli EE. LL. sui servizi definita dalla L.R. 21/05 non viene modificata.** Pertanto, rimangono valide (salva la necessità di aggiornarne i riferimenti) **le competenze di cui agli Art. 9 e 10 della L.R. 21/05 con riferimento alle Province, della Città metropolitana, i Comuni e delle Unioni di Comuni.**
- **La norma impone la costituzione di un Ente di governo del bacino (o dei bacini) deputato alle attività di programmazione, affidamento e controllo dei servizi**
- **All'Ente di governo partecipano obbligatoriamente tutti gli EE. LL. titolari di affidamenti ricompresi nel bacino previsti dalla L.R. 21/05.** Gli Enti di governo di bacino NON sono titolari del servizio, ma delegati al governo dello stesso (gestione associata) dagli Enti titolari.

- **Gli Enti partecipano obbligatoriamente SENZA necessità di preve deliberazioni dei loro organi.**
- La Regione approva lo Statuto previa consultazione con gli Enti locali e li convoca per la costituzione degli Enti (o dell'Ente) di Governo
- **Il peso di ciascun Ente partecipante** (poteri di voto interni agli organi dell'Ente) **dovrà essere definito secondo logiche legate all'estensione territoriale e/o alla popolazione residente**
- Si potrà prevedere la possibilità che **anche la Regione partecipi agli Enti** al fine di favorire l'integrazione modale
- La legge di riforma dovrà prevedere anche gli organismi degli Enti (o dell'Ente) di governo e il loro funzionamento.
- **Costituiti gli Enti di governo, ad essi sono trasferiti i contratti di servizio del TPL attualmente in capo alla Regione comprensivi dei rapporti giuridici anche di natura contenziosa ad essi connessi.**

Le funzioni degli Enti di governo da attribuire con la legge di riforma:

- Programmazione dei servizi di competenza;
- Formulazione di proposte alla Regione per i servizi ferroviari;
- Applicazione del sistema tariffario unico regionale;
- Definizione della forma di affidamento e predisposizione dei relativi atti;
- Definizione degli standard qualitativi dei servizi e dei relativi sistemi di reportistica e monitoraggio;
- Individuazione del sistema di subentro a beni essenziali ed indispensabili e al personale;
- Gestione dei contratti di servizio: monitoraggio, vigilanza, comminazione delle penali, etc..;
- Supporto agli Enti locali per investimenti per migliorare la mobilità;
- Consultazione degli utenti e incentivazione del TPL;
- Vigilanza sul rispetto delle norme in materia di qualità e sicurezza sul lavoro.

La legge di riforma potrà prevedere che gli EE.LL. possano delegare agli Enti di bacino la gestione e il governo di servizi aggiuntivi relativi alla mobilità locale,